

PATTO DI COLLABORAZIONE PER INTERVENTI DI RESTAURO DEL “MONUMENTO A MARCO MINGHETTI”, PIAZZA MINGHETTI - QUARTIERE SANTO STEFANO, IN BOLOGNA.

TRA

Il **Comune di Bologna** - Codice Fiscale n. [REDACTED]

domiciliata per la funzione esercitata in Bologna - Piazza Liber Paradisus n. 10, la quale interviene nel presente atto per dare esecuzione alla delibera della Giunta Comunale numero proposta DG/PRO/202-/-, Rep. DG/202-/-, P.G. N. -----/202- - di seguito denominato "Comune";



e

la [REDACTED] / / e residente in _____ (___), in Via _____, __, Codice Fiscale _____, di seguito denominata "Proponente".

PREMESSO

- che l'art. 118 comma 4 Cost. nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti appartenenti a forme di democrazia rappresentativa, il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che in accoglimento di tale principio, lo Statuto Comunale all'art. 4 bis prevede che il Comune, in attuazione del principio programmatico di sussidiarietà orizzontale, attui il metodo dell'amministrazione condivisa e ne disciplini, con apposito regolamento, soggetti, processi e forme di sostegno al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente nei percorsi della programmazione e della progettazione, gli Enti del Terzo settore, le libere forme associative, le Case di Quartiere e tutti i soggetti civici formali e informali che non perseguono scopo di lucro; attivando modalità di connessione tra questi e le risorse attive sul territorio, volte alla creazione di attività di interesse generale complementari e sussidiarie a quella dell'Amministrazione, nonché di interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani;
- che il Comune di Bologna, con Delibera DC/PRO/2022/90, PG. N. 769201/2022, ha pertanto approvato il "*Regolamento generale sulle forme di collaborazione tra soggetti civici e Amministrazione per la cura dei beni comuni urbani e lo svolgimento di attività di interesse generale*", di seguito denominato Regolamento, che definisce i criteri generali e le procedure per la concessione di forme di sostegno ai progetti di amministrazione condivisa;
- che l'Amministrazione ha individuato nel "Settore Quartieri Amministrazione Condivisa Sussidiarietà e Partecipazione - U.O. Amministrazione Condivisa, Terzo Settore e Cittadinanza Attiva" il raccordo che cura i rapporti tra i soggetti civici e i Quartieri, in particolare con gli Uffici Reti e Lavoro di Comunità, e gli altri uffici comunali per l'applicazione del Regolamento, e per pervenire alla stesura dei Patti di Collaborazione

come risultato di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in fase di progettazione condivisa, regolamentando in base alle specifiche necessità i termini della stessa;

- che la proposta di collaborazione, di cui al PG. N. 175637/2026, presentata dalla Proponente, è stata resa pubblica dal Comune (il 17/03/2026) sulla rete civica, come previsto dall'art. 7 comma 4 del Regolamento, e che, al termine del periodo di pubblicazione, non sono giunti ulteriori elementi utili alla realizzazione del progetto;
- che la proposta risponde ai criteri generali di valutazione di cui all'art. 12 del Regolamento;
- che l'art. 7 comma 5 del Regolamento stabilisce che le proposte di collaborazione che determinino modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici sono sottoposte all'approvazione da parte della Giunta Comunale, e che tali proposte devono essere corredate da una relazione tecnica illustrativa e da elaborati grafici dell'intervento redatti da un professionista individuato a cura dei Proponenti;
- che la proposta presentata rientra pienamente nel novero delle iniziative meritevoli del sostegno dell'Amministrazione comunale per la loro realizzazione;
- che tutte le attività sono svolte a titolo spontaneo, volontario e gratuito ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Regolamento;
- che la proposta presentata, dopo i necessari confronti, ha ottenuto il parere favorevole dei Settori dell'Amministrazione comunale interessati, e nello specifico dal:
 - Settore Edilizia Pubblica (U.O. Edilizia Storico Monumentale) del Comune di Bologna;
- che la proposta presentata ha ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggi, con istanza di autorizzazione, con prescrizioni, prot. N° 0007905 del 16/04/2026;
- che delle attività previste dal presente patto è stata data previa e completa informazione al Settore Patrimonio ed al Quartiere Santo Stefano e alle altre unità dell'Amministrazione eventualmente interessate;
- che la Proponente, intende realizzare gli interventi, oggetto del presente Patto, con la  in qualità di ditta esecutrice dei lavori di restauro;
-  titolare dell'omonima ditta di cui al punto precedente, risulta in possesso della qualifica di restauratore di beni culturali nello specifico settore di competenza in relazione al bene oggetto del presente patto, ai sensi della normativa in materia (ex art. 182 ed ex art. 29 del D.Lgs. 22/01/2004 N. 42) e che pertanto il suo nominativo risulta incluso negli elenchi ministeriali.

Visto il Decreto Legge n. 133/2014 convertito con modifiche nella Legge n. 164/2014.

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

1. OBIETTIVI E ATTIVITÀ PREVISTE

Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e la Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di progettazione condivisa, a seguito della proposta pervenuta, e riassunti dal presente documento come previsto dall'art. 7 del Regolamento. La progettazione condivisa, quale processo dinamico di cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti, potrà essere riaperta anche nel corso della realizzazione degli interventi al fine di valutare l'andamento delle attività e concordare eventuali interventi correttivi e/o integrativi anche in relazione ad altre specifiche progettualità tematiche o territoriali o agli esiti di percorsi partecipativi o di programmazione condivisa.

La collaborazione ha ad oggetto:

- Restauro conservativo del “Monumento a Marco Minghetti”, in Piazza Minghetti, Quartiere Santo Stefano, in Bologna.

L' intervento di restauro proposto è di tipo scientifico-conservativo. Lo scopo primario è quello di ripristinare il corretto stato di conservazione delle superfici metalliche e lapidee del monumento, stabilizzandole per una loro durata più stabile possibile, mediante protezione con protettivi idonei all'esposizione all'aperto.

Nello specifico la proposta riguarda i seguenti interventi di restauro sul monumento, a totale cura e spese della Proponente, come da elaborati e relazioni allegati (Relazione Tecnica – Stato di conservazione e Mappatura degrado - Progetto) e facenti parte integrante del presente atto:

per la parte in bronzo

1. lavaggio superficiale con vapor d'acqua a pressione per rimozione depositi e protettivi;
2. rimozione di protettivi mediante lavaggi a tampone con idonea miscela di solventi;
3. pulitura meccanica puntuale, con ultrasuoni, vibroincisori con punta modificata, microspazzole in acciaio e ottone su micromotore, per la rimozione di patine di alterazione e di depositi di materiali incoerenti;
4. eventuale pulitura chimica localizzata con soluzioni acquose tipo Sali di Rochelle;
5. impacchi localizzati con acqua deionizzata per l'estrazione di sali di corrosione attivi;
6. pulitura con sabbiatura ad inerti vegetali o bicarbonato di sodio;
7. eventuale trattamento B70 a tampone per inibizione delle corrosioni attive;
8. stuccature di fori o fessurazioni;
9. lavaggio prolungato con acqua deionizzata e nebulizzata con misurazione conducibilità;
10. scansione 3D in luce strutturata dopo l'intervento sulle superfici libere da protettivi;
11. sgrassaggio di disidratazione con solventi;
12. applicazione di vernice acrilica protettiva in doppio strato;
13. applicazione di protettivo a base di cera microcristallina per bronzi all'aperto;

per la parte in granito

1. lavaggio superficiale con acqua deionizzata del basamento lapideo;
2. pulitura per impacchi localizzati con bicarbonato d'ammonio;
3. ricostruzione commettiture tra i monoliti;
4. ritocco lettere epigrafe; oppure doratura delle lettere epigrafe come in origine;
5. applicazione protettivo antigraffiti.

Il presente patto stima l'importo dei lavori in euro 110.000,00 (IVA esclusa ed inclusi i costi per il restauro, per l'allestimento cantiere, per la sicurezza e per le altre spese varie). Gli interventi verranno eseguiti, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Patto, salvo condizioni impreviste.

2. MODALITA' DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano ad operare:

1. in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività; conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
2. ispirando le proprie relazioni ai principi indicati all'art. 2 del Regolamento e svolgendo le attività indicate nel presente patto nel rispetto di essi, valorizzando la partecipazione, l'autonomia civica, il principio della "porta aperta", la prossimità e il lavoro in rete.

In particolare, le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili al fine di garantire una piena e tempestiva circolarità delle informazioni e valorizzare informazioni e monitorare lo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale.

2.1 la Proponente, anche tramite la Ditta esecutrice dei lavori di restauro, si impegna

a:

- a) realizzare i lavori di cui al punto 1, a propria totale cura e spese, con [REDACTED]
- b) rispettare le prescrizioni adottate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e nello specifico:
 - preliminarmente a ognuna delle fasi previste per l'intervento di restauro dovranno essere realizzate le necessarie campionature atte a verificare l'efficacia della metodologia proposta e sarà cura del restauratore incaricato prendere contatti con i funzionari responsabili dell'istruttoria per concordare lo svolgimento dei lavori anche ad eventuale integrazione del progetto presentato;
 - considerata la presenza sul basamento lapideo di un esteso attacco biologico, è opportuno intervenire per la rimozione e neutralizzazione dei biodeteriogeni mediante un trattamento biocida che dovrà prevedere l'applicazione di uno

- specifico prodotto in 2/3 cicli a distanza di 7/10 giorni uno dall' altro prima di effettuare il risciacquo;
- il tempo di permanenza dei teli di sicurezza con le indicazioni volte a dare visibilità al presente patto, ai soggetti preposti all'attività di restauro ed a quelli coinvolti in qualità di sostenitori, non potrà eccedere la durata dei lavori e comunque non potrà andare oltre i 12 mesi;
 - non potranno essere già presenti altri impianti sullo stesso sito/toponimo e, se su asse viario particolarmente lungo, gli impianti devono risultare ad una distanza minima di 250 metri l'uno dall'altro;
 - l'immagine utilizzata sui teli di sicurezza, non dovrà eccedere il 30% della superficie dei teli dei ponteggi; tale percentuale dovrà essere calcolata non in relazione allo sviluppo di tutte le facciate del ponteggio medesimo, ma esclusivamente in relazione allo specifico fronte su cui insiste l'immagine;
- c) rispettare la tempistica proposta e realizzare l'intervento limitando l'occupazione del suolo pubblico alla porzione di area strettamente necessaria e per il minor tempo possibile, con divieto assoluto di utilizzare il suolo pubblico occupato per qualsiasi altra attività non preventivamente autorizzata;
- d) comunicare al Comune la data di inizio dei lavori con un anticipo di almeno 15 giorni, a mezzo pec indirizzata al Settore Edilizia Pubblica (U.O. Edilizia Storico Monumentale) – Comune di Bologna, tramite inoltro al Protocollo Generale (protocollogenerale@pec.comune.bologna.it);
- e) richiedere l'autorizzazione all'OSP temporanea nelle forme previste e concordate con l'Amministrazione;
- f) consentire l'alta sorveglianza da parte del Comune con obbligo di collaborazione da parte della Proponente e della Ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori ad es. consentendo in qualunque momento l'accesso al cantiere e concordando preventivamente i tempi di alcune lavorazioni verificabili solo in corso d'opera;
- g) redigere certificato di regolare esecuzione delle opere attestante la corretta esecuzione dei lavori, la rispondenza degli stessi alle regole di buona tecnica esecutiva per la consistenza, la qualità e la sicurezza dei materiali e delle lavorazioni, ivi compreso il rispetto delle normative di sicurezza sia per i lavoratori che per i terzi;
- h) riconoscere che le opere in discorso non sono configurabili come opere di urbanizzazione;
- i) impegnarsi a produrre una relazione tecnica e fotografica attestante i lavori realizzati;
- j) impegnarsi a produrre, altresì, documentazione fotografica (cartacea e digitale) dei lavori effettuati che il Comune provvederà a rendere pubblica, nelle forme ritenute più opportune, al fine di dare un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dalla Proponente nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione;
- k) a trasmettere al Comune di Bologna copia della documentazione tecnica e contabile ai fini della eventuale successiva regolarizzazione contabile ed aggiornamento dello Stato Patrimoniale;
- l) previo accordo con il Comune in merito ai massimali, dotarsi della copertura assicurativa contro gli infortuni, per la Responsabilità Civile Professionale (RCP) e per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) che copre i danni materiali e le perdite economiche involontariamente cagionate a terzi (inclusa l'opera o il monumento stesso), durante lo svolgimento dell'incarico; risarcire gli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose (compreso il monumento), in occasione dello svolgimento delle attività concordate, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità;
- m) esibire le polizze assicurative di cui al punto precedente almeno 7 giorni prima dell'inizio delle attività oggetto del presente patto;

- n) utilizzare le indicazioni grafiche indicate dall'Amministrazione, su tutto il materiale eventualmente prodotto nell'ambito delle attività previste nel presente patto;
- o) attenersi alle indicazioni operative e di sicurezza fornite dagli uffici comunali in merito alle modalità di realizzazione delle attività indicate nel presente patto. Eventuali ulteriori indicazioni operative che si rendessero necessarie nel corso delle attività verranno condivise con la Proponente e redatte in forma scritta;
- p) ripristinare l'originario stato dei luoghi, salvo differenti accordi con gli uffici preposti, in caso di mancato rinnovo del presente patto o di interruzione della collaborazione;
- q) risarcire gli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose (compreso il monumento), in occasione dello svolgimento delle attività concordate, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.

Si consiglia l'iscrizione, da parte del Proponente, al canale Telegram della Regione Emilia Romagna "AllertaMeteoER" (<https://t.me/AllertaMeteoEMR>), per essere informati sugli avvisi e le allerte emanate in caso di eventi avversi o emergenze, al fine di sospendere o rimandare le eventuali attività all'aperto potenzialmente coinvolte nel periodo e nei luoghi interessati da tali eventi.

2.2 il Comune si impegna a:

- a) garantire la più ampia collaborazione e il supporto tecnico necessario, in particolare dall' U.O. Edilizia Storico Monumentale;
- b) approvare eventuali varianti in corso d'opera, con oneri a carico della Proponente;
- c) approvare il certificato di regolare esecuzione;
- d) non richiedere, in applicazione del principio di fiducia reciproca e considerato l'importo delle opere da realizzare, la prestazione di alcuna garanzia fideiussoria da parte della Proponente;
- e) valutare, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle proprie priorità di intervento, anche su segnalazione della Proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza.

3. FORME DI SOSTEGNO

Il Comune, come esplicitamente concordato con la Proponente in fase di progettazione condivisa, sostiene la realizzazione delle attività concordate attraverso:

- facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i soggetti civici devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni progettuali o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento, come meglio specificato all'art. 16 del Regolamento;
- esenzione o riduzione, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, relativa:
 - ◆ al pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico secondo quanto previsto dagli articoli 68 e 69 del vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale";
 - ◆ al pagamento della tassa rifiuti giornaliera per le occupazioni di suolo pubblico non aventi carattere commerciale di cui all'art. 20 bis del "Regolamento comunale per la disciplina della componente rifiuti (T.A.R.I.)", di cui all'art.1 comma 641 e ss. della legge 147/13 e ss. mm.;

- l'utilizzo dei mezzi e degli spazi di informazione dell'Amministrazione, quali la rete civica e le newsletter, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai soggetti civici e dagli ulteriori soggetti da questi coinvolti, in qualità di sostenitori nelle attività previste dal Patto;
- la possibilità di fornire visibilità, da parte del soggetto proponente, alle azioni realizzate nell'ambito del presente patto quale manifestazione del riconoscimento pubblico dell'impegno nella realizzazione delle azioni di cura del bene pubblico. Tale visibilità non può costituire, come previsto dall'art.18 del Regolamento, forma di corrispettivo relativamente a tali azioni e non può assumere carattere commerciale. Nell'ambito della visibilità e comunicazione deve essere evidenziata la collaborazione con il Comune di Bologna.

4. RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ, VALUTAZIONE E VIGILANZA

La Proponente si impegna a fornire al Comune, anche tramite condivisione dei contenuti pubblicati sui propri canali web e social e, se attivato, sul proprio profilo nella sezione "Partecipa" del sito Iperbole, al termine delle attività, una rendicontazione illustrativa che contenga le informazioni relative agli obiettivi, le azioni intraprese, i risultati raggiunti, le risorse utilizzate, valorizzando l'utilizzo di tabelle e grafici, strumenti multimediali e fotografici.

Tale rendicontazione, fatto salvo quanto indicato all'art. 33 del Regolamento relativamente a quella esplicitamente prevista per le eventuali risorse finanziarie e nel rispetto di eventuali scadenze intermedie, dovrà comunque essere presentata non oltre 90 gg. dal termine delle attività; la mancata presentazione verrà evidenziata nello spazio comunicativo relativo al progetto e costituirà elemento di valutazione in caso di presentazione di ulteriori progetti da parte del proponente.

Il Comune si impegna a promuovere un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dalla Proponente nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali promozionali e di rendicontazione prodotti dalla Proponente in relazione alle attività previste nel presente patto, anche al fine di misurare i risultati derivanti dalla collaborazione con i soggetti civici. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività e a vigilare sul suo andamento tramite sopralluoghi specifici.

5. AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE E SPECIALI PRESCRIZIONI

Resta fermo l'obbligo da parte della Proponente di acquisire tutte le necessarie autorizzazioni alla realizzazione degli interventi di cui al punto 1, compresi gli obblighi specificati al punto 2 ed il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l'esecuzione dei lavori in sede comunale non conferisce alla Proponente alcun diritto;
2. la qualità dei materiali utilizzati e le lavorazioni da eseguirsi dovranno rispettare le caratteristiche stabilite dalle vigenti Normative;
3. le parti di pavimentazione stradale interessate dalle opere, compresa l'area di cantiere, dovranno essere ripristinate a regola d'arte a spese della Proponente;

4. i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte e sotto il controllo del Comune di Bologna che potrà dare opportune disposizioni sul posto, anche in variazione o in aggiunta a quanto specificato nel presente Patto.

6. DURATA

La durata del presente patto coincide col tempo necessario alla esecuzione delle attività, come previsto al punto 1.

È onere della Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione.

7. RESPONSABILITÀ

Alla Proponente saranno fornite informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

Le persone impegnate nello svolgimento delle attività concordate sono tenute ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

La Proponente risponde degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose in occasione dello svolgimento delle attività concordate con il Comune.

In caso di mancata osservanza degli impegni da parte dei sottoscrittori possono essere previsti, fatto salvo quanto già indicato al punto 4, relativamente alla mancata presentazione delle rendicontazioni delle attività svolte, l'interruzione della collaborazione e l'impossibilità di sottoscrivere futuri patti di collaborazione.

8. CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione o esecuzione del presente patto di collaborazione sarà composta in modalità transattiva; in caso di mancato accordo la composizione delle controversie sarà deferita ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune e uno della Proponente, i quali indicheranno di comune accordo il Presidente del Collegio.

Atto letto, approvato e stipulato in modalità elettronica, con firma digitale dell'art.6 comma 6, del D.L. 145 del 23 dicembre 2013, convertito con modificazione dalla L. 21 febbraio 2014 n° 9.